

lorde per 12 mensilità, corrispondente al 15% della retribuzione annua.

Il medesimo, secondo il principio di massima affermato dagli Organi deliberanti, dovrebbe rinunciare alla facoltà di riscatto del 25% della rendita di integrazione, prevista dall'art. 5 dell'Accordo previdenziale.

In relazione a quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare la risoluzione consensuale del rapporto d'impiego dell'Ispettore Superiore ing. Ugo Carosone, con il riconoscimento del trattamento previdenziale di cui all'art. 10 dell'Accordo Sindacale 5 ottobre 1951. Si propone altresì di concedere all'ing. Carosone, in via eccezionale ed a titolo di liberalità, una erogazione di circa £ 2.000.000, da liquidarsi anche a tacitazione di ogni ulteriore eventuale pretesa a qualsiasi titolo inerente al cessato rapporto di lavoro.

La risoluzione del rapporto, che avrebbe effetto dal 1° agosto p.v., do-